Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 83 del 24 marzo 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per le Marche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per le Marche;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti trenta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per le Marche, con sede in Ancona.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito nè distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite d'età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni d'età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Ancona, via Isonzo n. 14 - 60100 Ancona, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita nonchè gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal gior-

no successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere trasmessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, *in carta semplice*, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani n. 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale

verra loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamenteo dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'Amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 197

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per le Marche - Via Isonzo n. 14 - 60100 ANCONA

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per le Marche.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale: . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per le Marche.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2471)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;

Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che dei millecentottantasei posti da coprire venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti venti posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale per titoli a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta, con sede in Aosta.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Torino, via Talucchi n. 7 - 10143 Torino, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;

2) orfani di guerra e categorie assimilate;

3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;

4) insigniti di medaglia al valore militare;

5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

7) mutilati ed invalidi per servizio;

8) mutilati ed invalidi del lavoro;

9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

10) orfani dei caduti sul lavoro;

11) feriti in combattimento;

12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;

13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

22) coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;
8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 204

ALLEGATO A

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Piemonte - Via Talucchi n. 7 - 10143 TORINO

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . . a . . . . (provincia . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . . c.a.p. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale per titoli a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);
b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;
c) di essere cittadino italiano;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);
e) di non aver riportato condanne penali (2);
f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;
g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;
h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;
i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;
l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;
m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);
n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;
o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;
p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;
r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;
s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2472)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per le Puglie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire quaranta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il comportamento della viabilità per le Puglie;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti quaranta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per le Puglie, con sede in Bari.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bari, lungomare Nazario Sauro - 70121 Bari, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) *invalidi e mutilati civili.*

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassèro in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 203

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per le Puglie - Lungomare Nazario Sauro - 70121 BARI

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per le Puglie.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per le Puglie.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2473)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a centoquindici posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire centoquindici sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti centoquindici posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a centoquindici posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:
a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bologna, via Alessandrini, n. 8 - 40126 Bologna, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:
1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:
1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);
2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;
8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 202

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per l'Emilia-Romagna - Via Alessandrini n. 8 - 40126 BOLOGNA

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a centoquindici posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);
b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;
c) di essere cittadino italiano;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);
e) di non aver riportato condanne penali (2);
f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;
g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;
h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;
i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;
l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;
m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);
n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;
o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;
p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;
r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;
s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2474)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti trenta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, con sede in Bolzano, per le sole province di Trento e Belluno.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Bolzano, via Amba Aradam - 39100 Bolzano, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;

2) orfani di guerra e categorie assimilate;

3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;

4) insigniti di medaglia al valore militare;

5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

7) mutilati ed invalidi per servizio;

8) mutilati ed invalidi del lavoro;

9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

10) orfani dei caduti sul lavoro;

11) feriti in combattimento;

12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;

13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

22) coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 201

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Trentino-Alto Adige - Via Amba Aradam - 39100 BOLZANO

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2475)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire duecento sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Sardegna;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti duecento posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Sardegna, con sede in Cagliari.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici prefiferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Cagliari, via Dante n. 3 - 09100 Cagliari, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) Il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;

2) orfani di guerra e categorie assimilate;

3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;

4) insigniti di medaglia al valore militare;

5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

7) mutilati ed invalidi per servizio;

8) mutilati ed invalidi del lavoro;

9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

10) orfani dei caduti sul lavoro;

11) feriti in combattimento;

12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;

13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

22) coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 200

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Sardegna - Via Dante n. 3 - 09100 CAGLIARI

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Sardegna.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2476)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Molise.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Molise;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti venti posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Molise, con sede in Campobasso.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Campobasso, via Genova n. 46 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);
2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 199

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Molise - Via Genova n. 46 - 86100 CAMPOBASSO

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a venti posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per il Molise.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Molise.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2477)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a settanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Toscana.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire settanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Toscana;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti settanta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a settanta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Toscana, con sede in Firenze.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Firenze, via dei Mille, 36 - 50131 Firenze, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;

2) orfani di guerra e categorie assimilate;

3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;

4) insigniti di medaglia al valore militare;

5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

7) mutilati ed invalidi per servizio;

8) mutilati ed invalidi del lavoro;

9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

10) orfani dei caduti sul lavoro;

11) feriti in combattimento;

12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;

13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

22) coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 198

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Toscana - Via dei Mille n. 36 - 50131 FIRENZE

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a settanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per la Toscana.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Toscana.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2478)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a sessanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Liguria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire sessanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Liguria;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti sessanta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a sessanta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria, con sede in Genova.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Genova, via Savona, 3 - 16129 Genova, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);
2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 196

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Liguria - Via Savona n. 3 - 16129 GENOVA

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a sessanta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per la Liguria.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Liguria.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2479)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire duecento sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Lombardia;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti duecento posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia, con sede in Milano.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Milano, piazza Sraffa, 11 - 20136 Milano, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);
2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;

2) orfani di guerra e categorie assimilate;

3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;

4) insigniti di medaglia al valore militare;

5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

7) mutilati ed invalidi per servizio;

8) mutilati ed invalidi del lavoro;

9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

10) orfani dei caduti sul lavoro;

11) feriti in combattimento;

12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;

13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

22) coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;
8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 195

ALLEGATO A

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Lombardia - Piazza Sraffa n. 11 - 20136 MILANO

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);
b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;
c) di essere cittadino italiano;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);
e) di non aver riportato condanne penali (2);
f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;
g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;
h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;
i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;
l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;
m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);
n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;
o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;
p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;
r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;
s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Lombardia.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2480)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire quaranta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Campania;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti quaranta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Campania, con sede in Napoli.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Napoli, via J.F. Kennedy n. 25 - 80125 Napoli, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali e equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 194

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Campania - Via J.F. Kennedy n. 25 - 80125 NAPOLI

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a quaranta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per la Campania.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . . ;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . . ;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . . ;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . . ;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . . ;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . ;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Campania.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2481)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trentuno posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per la Lucania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;

Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che dei millecentottantasei posti da coprire trentuno sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per la Lucania;

che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti trentuno posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a trentuno posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per la Lucania, con sede in Potenza.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Potenza, via N. Vaccaro n. 90 - 85100 Potenza, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre *amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti* pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'*amministrazione* (*Direzione generale* A.N.A.S.), *i documenti atti a* comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;

2) orfani di guerra e categorie assimilate;

3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;

4) insigniti di medaglia al valore militare;

5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

7) mutilati ed invalidi per servizio;

8) mutilati ed invalidi del lavoro;

9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

10) orfani dei caduti sul lavoro;

11) feriti in combattimento;

12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;

13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

22) coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 193

ALLEGATO A

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Lucania - Via N. Vaccaro n. 90 - 85100 POTENZA

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a trentuno posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per la Lucania.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per la Lucania.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

---

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2482)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire duecento sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Piemonte;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti duecento posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte, con sede in Torino.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Torino, via Talucchi n. 7 - 10143 Torino, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;

9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;

11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);

2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 190

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Piemonte - Via Talucchi n. 7 - 10143 TORINO

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a duecento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Piemonte.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2483)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti trenta posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Trieste, viale Miramare n. 9 - 34135 Trieste, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);
2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;
2) orfani di guerra e categorie assimilate;
3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;
4) insigniti di medaglia al valore militare;
5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7) mutilati ed invalidi per servizio;
8) mutilati ed invalidi del lavoro;
9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
10) orfani dei caduti sul lavoro;
11) feriti in combattimento;
12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;
13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
22) coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 192

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Friuli-Venezia Giulia - Viale Miramare n. 9 - 34135 TRIESTE

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a trenta posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2484)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) della carriera ausiliaria per il compartimento della viabilità per il Veneto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per millecentottantasei posti di cantoniere in prova nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali;
Considerato che nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che dei millecentottantasei posti da coprire cento sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli agenti subalterni stradali presso il compartimento della viabilità per il Veneto;
che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è opportuno che i suddetti cento posti siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico regionale, per titoli, a cento posti nel ruolo organico degli agenti subalterni stradali (cantonieri) della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto, con sede in Venezia.

Il personale che sarà nominato all'impiego quale vincitore del presente concorso non potrà essere trasferito né distaccato presso uffici periferici dell'A.N.A.S. aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del limite utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato a 55 anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 35 è aumentato, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età:
a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che rivestono la qualifica d'impiegato statale di ruolo, civile o militare.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità A.N.A.S. di Venezia, Santa Croce S. Simeone n. 729 - 30125 Venezia, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:
1) il cognome e nome;
2) la data ed il luogo di nascita nonché gli eventuali titoli in base ai quali il candidato abbia diritto all'elevazione del limite di età, previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 2;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio posseduto (licenza elementare);
7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.;
9) gli eventuali servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
10) le eventuali idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere;
11) l'eventuale possesso della patente di guida di autoveicoli o di quella per la conduzione di macchine operatrici a vapore;
12) l'eventuale possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;
13) eventuali diplomi o attestati relativi alle specializzazioni professionali attinenti al servizio di cantoniere stradale, indicate nel successivo art. 8, punto 7).

La domanda deve essere firmata dal candidato e la firma dovrà essere autenticata, a pena di esclusione, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente art. 4.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:
1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute (se già dipendente dello Stato o di enti pubblici in genere);
2) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle specializzazioni professionali indicate nel successivo art. 8, punto 7). Detti atti dovranno essere tra-

smessi in originale o in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata;

3) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente di guida di autoveicoli;

4) copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

5) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore. Detto atto dovrà essere trasmesso in originale ovvero in copia fotostatica, debitamente autenticata e bollata, unitamente, per i titoli equipollenti, ad apposita dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, da cui risulti l'equipollenza del titolo di studio con il diploma di scuola media inferiore;

6) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con retribuzione a carico del bilancio dell'A.N.A.S., con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

7) prospetto, in bollo, dei servizi comunque resi alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, o di enti pubblici locali ed enti pubblici in genere, con l'indicazione della qualifica rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione o ente pubblico;

8) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali od enti pubblici, attestanti le eventuali idoneità in concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami.

Art. 6.

I titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta:

a) da un funzionario dell'A.N.A.S., avente la qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) da quattro funzionari dell'A.N.A.S., aventi la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato delle carriere direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario o equiparate.

Art. 8.

La commissione dispone di 9,000 punti per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore: punti 0,200.

Non sarà tenuto conto, comunque, di ulteriori titoli di studio superiori;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: fino ad un massimo di 2 punti, così ripartito:

a) idoneità in concorsi per esami: punti 0,400;

b) idoneità in concorsi per titoli ed esami: punti 0,200;

3) servizio comunque prestato alle dipendenze dell'A.N.A.S., di cui al n. 6) del precedente art. 5: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4. Il servizio può essere anche discontinuo;

4) servizi comunque prestati alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, enti pubblici locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a mesi due e fino ad un punteggio massimo di punti 0,600. Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio prestato per obblighi di leva;

5) possesso della patente di guida di autoveicoli: punti 0,700;

6) possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi di istruzione professionale rilasciati da istituti statali o equiparati ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale, rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni, relativi alle seguenti specializzazioni, attinenti al servizio di cantoniere stradale:

armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pavimentatore, pittore, verniciatore o colorista, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato, fino ad un massimo di punti 1.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 9.

Gli aspiranti che intendano far valere i titoli di precedenza (riserva) e di preferenza nella nomina, previsti dalle vigenti disposizioni, debbono far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione (Direzione generale A.N.A.S.), i documenti atti a comprovare l'eventuale loro appartenenza alle sottoelencate categorie:

1) ex combattenti e categorie assimilate;

2) orfani di guerra e categorie assimilate;

3) orfani dei caduti per servizio e categorie assimilate;

4) insigniti di medaglia al valore militare;

5) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

6) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

7) mutilati ed invalidi per servizio;

8) mutilati ed invalidi del lavoro;

9) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

10) orfani dei caduti sul lavoro;

11) feriti in combattimento;

12) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché capi di famiglia numerosa;

13) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

14) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

15) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

16) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

17) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

18) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

19) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

20) madri, vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

22) coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) invalidi e mutilati civili.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestano la qualifica di ex combattenti e categorie assimilate.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la nomina in ruolo, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale affari generali e personale - Servizio I - Settore II - Via Luigi Pianciani, 16 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo la relativa idonea documentazione;

3) certificato di conseguita licenza elementare;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) copia aggiornata, rilasciata dal competente distretto militare, del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare), rilasciato dal sindaco;

8) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato di cantoniere stradale. Il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra o mutilati e invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di cantoniere stradale e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile, rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè risponde di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa.

Art. 12.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verificassero in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salva la facoltà dell'amministrazione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultassero in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli agenti che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 191

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da produrre in carta bollata)

RACCOMANDATA

Al compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Veneto - Santa Croce S. Simeone n. 729 - 30125 VENEZIA

Il sottoscritto . . . .
nato il. . . . . a . . . . (provincia . . . . . .)
residente a . . . . (provincia . . . .)
via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso regionale, per titoli, a cento posti di agente subalterno stradale (cantoniere) in prova, nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per il Veneto.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

a) di essere celibe o coniugato (se coniugato indicare il numero dei figli viventi);

b) di essere invalido di guerra, o invalido civile o invalido per servizio o invalido del lavoro od orfano di guerra o ex combattente o partigiano o profugo o decorato ecc.;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (1);

e) di non aver riportato condanne penali (2);

f) di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . . .;

g) che la corrispondenza gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .;

h) di aver conseguito la licenza elementare il . . . .;

i) di aver prestato servizio alle dipendenze dell'A.N.A.S. dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni. . . . mesi. . . .;

l) di aver prestato servizio alle dipendenze (indicare l'amministrazione dello Stato, l'ente pubblico locale o l'ente pubblico in genere) dal . . . . al . . . . per un periodo complessivo di anni . . . . mesi . . . .;

m) di aver riportato l'idoneità nel concorso per esami (o per titoli ed esami) presso (indicare data e amministrazione);

n) di possedere, oltre alla licenza elementare, il titolo di studio di . . . .;

o) di essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

p) di essere in possesso della patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore;

q) di possedere i seguenti diplomi di specializzazione di mestieri attinenti al servizio di cantoniere stradale . . . .;

r) di aver titolo all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .;

s) di essere disposto ad accettare qualsiasi sede di servizio nell'ambito del compartimento della viabilità per il Veneto.

Data, ...

Indirizzo . . . .

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(1) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate.

(2485)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651040/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.